

- 3) *Il Front populaire pour la libération de la saquia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 4) *Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese, la Commissione europea e la Confédération marocaine de l'agriculture e du développement rural (Comader) sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 dalla Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. e dal sig. Horst Giesen avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-595/15, Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. e Horst Giesen/Commissione europea

(Causa C-343/16 P)

(2017/C 053/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. e Horst Giesen (rappresentante: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

La Corte dell'Unione europea (Ottava Sezione), con ordinanza del 12 gennaio 2017, ha respinto l'impugnazione e ha deciso che i ricorrenti dovranno sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 26 settembre 2016 — Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

(Causa C-508/16)

(2017/C 053/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Karim Boudjellal

Resistente: Rauwers Contrôle SA

Con ordinanza dell'11 gennaio 2017, la Corte (Settima Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottoposte dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2016 — Birgit Bossen e altri/Brussels Airlines

(Causa C-559/16)

(2017/C 053/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Attori: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l'ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

(Causa C-569/16)

(2017/C 053/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Stadt Wuppertal

Resistente in cassazione: Maria Elisabeth Bauer

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro⁽¹⁾ o l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») riconosca all'erede di un lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro un diritto a un'indennità pecuniaria per il periodo minimo di ferie annuali spettanti al lavoratore medesimo prima del decesso, contrariamente a quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 4, del Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie — «BUrLG») in combinato disposto con l'articolo 1922, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile — «BGB»).

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Volker Willmeroth, nella sua qualità di titolare della ditta TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

(Causa C-570/16)

(2017/C 053/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht